

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **78/1983** (ECLI:IT:COST:1983:78)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **ELIA** - Redattore: - Relatore: **PALADIN**

Camera di Consiglio del **23/02/1983**; Decisione del **24/03/1983**

Deposito del **29/03/1983**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **14615**

Atti decisi:

N. 78

ORDINANZA 24 MARZO 1983

Deposito in cancelleria: 29 marzo 1983.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 94 del 6 aprile 1983.

Pres. ELIA - Rel. PALADIN

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 56 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

(Disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) promosso con ordinanza emessa l'11 novembre 1980 dal Tribunale di Forlì, nei procedimenti penali riuniti a carico di Saragoni Valdis, iscritta al n. 879 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 70 dell'11 marzo 1981.

Udito nella camera di consiglio del 23 febbraio 1983 il Giudice relatore Livio Paladin.

Ritenuto che il Tribunale di Forlì, con ordinanza datata 11 novembre 1980, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 56 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 ("Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi") in riferimento all'art. 24 Cost.: lamentando che all'imputato fallito non sarebbe garantita "la possibilità di esercitare... il diritto di difesa in una fase del procedimento in cui avviene la formazione di prove a suo carico, utilizzabili e rilevanti nel corso del procedimento penale";

e che nel giudizio nessuno si è costituito, né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato che il giudice a quo non motiva sulla rilevanza della proposta impugnativa, non indica di quali violazioni l'imputato fosse chiamato a rispondere e nemmeno specifica in qual parte la complessa disciplina dettata dall'art. 56 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, possa ritenersi lesiva dell'art. 24 Cost.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 56 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in riferimento all'art. 24 Cost., sollevata dal Tribunale di Forlì con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.